



**Città  
metropolitana  
di Milano**

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,  
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI  
TRASPORTO PUBBLICO**

**SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE**

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA  
NAUTICA**

## INDICE

Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Definizione e attività	pag. 3
Art. 3 Segnalazione Certificata di Inizio Attività di scuola nautica	pag. 3
Art. 4 Requisiti per la presentazione della SCIA	pag. 5
Art. 5 Istituti tecnici nautici	pag. 7
Art. 6 Capacità finanziaria	pag. 7
Art. 7 Locali	pag. 8
Art. 8 Arredamento didattico	pag. 8
Art. 9 Materiale per le lezioni teoriche	pag. 9
Art. 10 Unità da diporto	pag. 10
Art. 11 Personale delle scuole nautiche	pag. 12
Art. 12 Registro d'iscrizione allievi	pag. 13
Art. 13 Durata e modalità dei corsi	pag. 13
Art. 14 Adempimenti delle scuole nautiche	pag. 14
Art. 15 SCIA di variazione	pag. 14
Art. 16 Trasferimento sede	pag. 15
Art. 17 Cessazione dell'attività	pag. 16
Art. 18 Consorzi per l'istruzione nautica	pag. 16
Art. 19 Vigilanza	pag. 17
Art. 20 Sanzioni	pag. 18
Art. 21 Pagamento delle sanzioni	pag. 20
Art. 22 Contestazione e notificazione delle violazioni	pag. 20
Art. 23 Comunicazione di avvio del procedimento	pag. 20
Art. 24 Scritti difensivi	pag. 20
Art. 25 Norme conclusive	pag. 20

# **REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA**

## **Art. 1 Finalità**

Il presente Regolamento disciplina l'attività di scuola nautica e la vigilanza sulle scuole nautiche che esercitano l'attività sul territorio della Città metropolitana di Milano, attribuite dall'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in attuazione dell'art. 42 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto” e del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

## **Art. 2 Definizione e attività**

- 1.** Sono denominate scuole nautiche i centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. Le scuole nautiche sono strutture stabili, aventi un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumenti didattici, che svolgono con continuità attività finalizzate all'istruzione e alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
- 2.** L'attività della scuola nautica comprende lo svolgimento, per i propri allievi, delle pratiche necessarie per il conseguimento delle patenti nautiche.
- 3.** L'attività della scuola nautica, relativa all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, può essere svolta esclusivamente nella sede della scuola indicata nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata o presso la sede già autorizzata.
- 4.** Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso basi nautiche site nell'ambito del Compartimento Marittimo o della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione la scuola nautica ha la sede.
- 5.** Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività svolte dai “Centri di istruzione per la nautica” di cui all'art. 43 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.
- 6.** L'attività di scuola nautica può essere svolta da persone fisiche, persone giuridiche e istituti tecnici nautici, previa presentazione della SCIA alla Città metropolitana di Milano, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 146/2008 e dal presente Regolamento, nonché dalle scuole nautiche già autorizzate.
- 7.** L'attività di scuola nautica può essere svolta anche dalle autoscuole previa presentazione della SCIA e dimostrazione dei requisiti previsti dal D.M. n. 146/2008 e dal presente Regolamento.

## **Art. 3 Segnalazione Certificata di Inizio Attività di scuola nautica**

**1.** L'attività di scuola nautica è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i., alla Città metropolitana di Milano, qualora la sede sia situata nel suo territorio.

**2.** La SCIA può essere presentata da persone fisiche e giuridiche e da istituti tecnici nautici per iniziare l'attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche delle categorie A, B e C, per le seguenti tipologie:

**a)** istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, che abilitano al comando e alla condotta dei natanti (unità con scafo di lunghezza non superiore a 10 m.) e delle imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza compresa tra 10 e 24 m.) da diporto a motore, a vela e a propulsione mista, per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore, comprende le analoghe patenti di categoria C che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri e sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. n. 146/2008.

**b)** istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, che abilitano al comando e alla condotta dei natanti (unità con scafo di lunghezza non superiore a 10 m.) e delle imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza compresa tra 10 e 24 m.) da diporto a motore, a vela e a propulsione mista, per la navigazione senza alcun limite dalla costa, eventualmente limitata alle sole unità a motore, comprende le analoghe patenti di categoria C che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri e sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. n. 146/2008.

**c)** istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri).

**3.** L'attività di scuola nautica può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, completa della necessaria documentazione, alla Città metropolitana di Milano.

**4.** La Città metropolitana di Milano accerta il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e acquisisce il parere obbligatorio, di cui all'art. 42, comma 4 del D.M. n. 146/2008, del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

**5.** Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la Città metropolitana di Milano, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'Amministrazione che non può essere inferiore a 30 giorni. Qualora l'interessato non provveda a conformarsi entro il termine dato l'attività si intende vietata.

**6.** Chiunque svolge l'attività di scuola nautica senza aver presentato la SCIA per l'inizio dell'attività alla Città Metropolitana di Milano, conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento o senza essere in possesso dell'autorizzazione già rilasciata, è soggetto alle sanzioni previste dal successivo articolo 20.

## **Art. 4 Requisiti per la presentazione della SCIA**

**1.** Le persone fisiche o giuridiche e gli istituti tecnici nautici che intendono gestire scuole nautiche con sede nel territorio della Città metropolitana di Milano, devono presentare la SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i. utilizzando la modulistica predisposta dal competente Settore.

**2.** La SCIA deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante della società, dal dirigente scolastico di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Ai fini dell'autentica della sottoscrizione e della dimostrazione del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

**3.** Il titolare, ovvero il legale rappresentante dell'impresa/istituto tecnico nautico, che presenta la SCIA per l'inizio dell'attività di scuola nautica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente, regolarmente residente/soggiornante in Italia;

b) età pari o superiore a 21 anni;

c) diploma di istruzione superiore di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;

d) possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso le scuole nautiche, previsti dall'art. 42, comma 6 del D.M. n. 146/2008;

e) patente nautica per svolgere le mansioni di istruttore rilasciata da almeno tre anni e con abilitazione almeno pari al tipo di patente che il candidato aspira a conseguire (ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.M. n. 146/2008);

f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956 n. 1423, come modificata dalla legge 03/08/1988 n. 327 e dalla legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; inoltre, non aver riportato condanne per i delitti previsti dalla legge 22/12/1975 n. 685 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 9/10/1990 n. 309 e s.m.i., o per i reati previsti dalla legge 28/02/1990 n. 39 e s.m.i. nonché dal D.P.R. 23/01/1973, n. 43, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

g) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

**4.** Nel caso di società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa. I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti da tutti i soci amministratori in caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dai legali rappresentanti o amministratori per ogni altro tipo di società. I soggetti esplicitati dal presente comma devono avere la gestione diretta, esclusiva, personale e permanente dell'attività e dei beni patrimoniali della scuola nautica.

**5.** Il soggetto che presenta la SCIA deve inoltre disporre di:

a) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

- c) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della scuola nautica in cui svolge l'attività, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 7 del presente Regolamento e risultare conformi alle leggi vigenti;
- d) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, con caratteristiche tecniche idonee per le esercitazioni pratiche in relazione alla specifica attività di istruzione e formazione che la scuola nautica intende svolgere, in conformità a quanto prescritto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- e) arredi e materiale didattico idonei all'insegnamento teorico di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento;
- f) idoneo personale per l'insegnamento teorico munito di almeno uno dei titoli prescritti dall'art. 42, comma 6 del D.M. n. 146/2008;
- g) idoneo personale per le esercitazioni pratiche, in relazione alle categorie di patenti nautiche dichiarate nella SCIA, in possesso di patente nautica rilasciata da almeno tre anni come previsto dall'art. 31 del D.M. n. 146/2008 e dall'art. 11 del presente Regolamento.

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela deve essere svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela (FIV) o dalla Lega navale italiana (LNI).

**6. Nella SCIA devono essere dichiarati:**

- a) la denominazione dell'impresa/istituto nautico con indicazione della sede legale;
- b) la denominazione della scuola nautica;
- c) la sede della scuola nautica;
- d) le categorie delle patenti per le quali si presenta la SCIA di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento;
- e) le basi nautiche presso le quali sono effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame;
- f) il compartimento marittimo ove sono effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame;
- g) i soggetti che svolgono attività di insegnante ed istruttore;
- h) la disponibilità dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento;
- i) i requisiti soggettivi di cui al comma 3 del presente articolo;
- l) l'orario di apertura al pubblico della scuola nautica e l'orario delle lezioni teoriche, indicando altresì i periodi di chiusura della scuola stessa. Ogni variazione degli orari deve essere preventivamente comunicata al competente Settore della Città metropolitana di Milano.

Devono inoltre essere dichiarati gli estremi fiscali e i dati anagrafici:

- a) del titolare dell'impresa se trattasi di ditta individuale;
- b) dei soci amministratori in possesso dei requisiti prescritti per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari in possesso dei requisiti prescritti se trattasi di società in accomandita semplice o società in accomandita per azioni;
- c) del legale rappresentante in possesso dei requisiti prescritti, per ogni altro tipo di società o istituto tecnico nautico.

Alla SCIA deve essere, inoltre, allegata:

- la documentazione comprovante il possesso del requisito della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- la documentazione comprovante la disponibilità dei locali aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento (proprietà, contratto di locazione o altro titolo giuridico debitamente registrato);
- la relazione tecnica asseverata redatta da un professionista abilitato contenente la descrizione dei locali dove è ubicata la scuola nautica, attestante il rispetto dei requisiti

di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, della conformità dell'impianto elettrico e termoidraulico se autonomo;

- la planimetria in scala 1:100 timbrata e firmata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti e rapporti aero-illuminanti;
- la documentazione comprovante la proprietà e/o la disponibilità giuridica dei mezzi nautici a disposizione della scuola nautica, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, debitamente registrata, la documentazione tecnica relativa alle unità da diporto utilizzate per le esercitazioni e gli esami e le polizze assicurative che siano valide sia per le esercitazioni pratiche che per lo svolgimento degli esami;
- le dichiarazioni rese dal personale docente della scuola nautica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di insegnante e/o istruttore di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- il registro di cui all'art. 12 del presente Regolamento per la necessaria vidimazione della Città metropolitana di Milano;
- il tariffario;
- l'attestazione comprovante il versamento della tariffa prevista dalla Città metropolitana di Milano.

**7.** I requisiti di capacità finanziaria, disponibilità di locali, attrezzature, mezzi nautici devono essere dimostrati dall'impresa o istituto tecnico nautico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

**8.** La scuola nautica deve disporre in maniera continuativa di almeno un insegnante, come definito dall'art. 42, comma 6, del D.M. n. 146/2008 e di una persona abilitata alle esercitazioni pratiche, come definito all'art. 31, comma 1 del medesimo Decreto, ovvero di un soggetto idoneo a svolgere entrambe le funzioni.

**9.** Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.

**10.** I requisiti e le condizioni di cui al presente Regolamento devono permanere durante l'esercizio dell'attività di scuola nautica. Il venir meno anche di uno solo di essi comporta la revoca dell'esercizio dell'attività.

### **Art. 5 Istituti tecnici nautici**

**1.** Gli istituti tecnici nautici situati nel territorio della Città metropolitana di Milano possono presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica dimostrando i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, con la sola esclusione di quelli previsti dal comma 3, lett. f) e g), e dal comma 5, lett. a) e b).

**2.** Il dirigente scolastico, deve indicare il responsabile della scuola nautica scelto tra il personale docente, che può essere anche il medesimo dirigente scolastico, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, allegando la documentazione di cui ai precedenti articoli.

### **Art. 6 Capacità finanziaria**

1. Le persone fisiche o giuridiche, per avviare l'esercizio dell'attività di scuola nautica, devono allegare alla SCIA la documentazione atta a dimostrare il possesso di adeguata capacità finanziaria mediante:

- un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari;
- un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo di Euro 25.822,84, rilasciata da Aziende o istituti di credito oppure da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.

2. L'attestazione riferita ad un importo di Euro 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17/05/1995 n. 317 relativo alle autoscuole.

### **Art. 7 Locali**

1. L'attività di scuola nautica deve essere svolta esclusivamente nei locali indicati nella SCIA, i quali, per essere riconosciuti idonei devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq. di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq., dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. di superficie, attiguo all'aula e ubicato nella stessa sede con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici, composti da bagno e antibagno illuminati ed areati.

2. L'altezza minima dei locali non può essere inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.

3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche, in relazione a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune sede della scuola nautica.

4. Le scuole nautiche esercitanti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono continuare a svolgere l'attività nei locali già autorizzati anche se non rispettano i criteri previsti dal presente articolo.

5. I criteri dettati dal presente articolo, si applicano anche alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

6. I locali della scuola nautica devono essere costituiti da un'autonoma unità immobiliare all'interno della quale non può essere svolta altra attività, ad eccezione dell'attività di autoscuola e dell'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/91, purché i locali rispettino comunque le ulteriori previsioni delle specifiche normative.

7. Qualora il titolare della scuola nautica sia in possesso dell'autorizzazione all'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi, e i servizi igienici.

### **Art. 8 Arredamento didattico**



1. La scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento e l'aula di insegnamento, in particolare, deve contenere l'arredamento idoneo a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità del materiale d'arredamento, il quale deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna di dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla superficie dell'aula, determinati tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 7, comma 1, lettera a) e al netto dello spazio occupato dalla cattedra, dalla lavagna e da qualsiasi altra suppellettile che non consista nelle postazioni a sedere degli allievi;
- d) tavoli da carteggio in proporzione alla disponibilità della superficie dell'aula e dei posti allievi consentiti, ogni allievo presente in aula deve avere a disposizione un tavolo da carteggio su cui esercitarsi.

### **Art. 9 Materiale per le lezioni teoriche**

1. La scuola nautica deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni teoriche, commisurati al numero massimo di allievi determinato in relazione alla superficie dell'aula, che consentano a ciascuno di partecipare attivamente alle lezioni e di acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte nautiche, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno da:

**a) Strumenti:**

- bussola marina e sestante;
- barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
- VHF palmare di tipo nautico;
- scandaglio meccanico ed eco-scandaglio;
- un binocolo;
- esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza;

**b) Sussidi:**

- fac-simile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa e di varie zone, squadrette nautiche, compassi nautici, bussole a mano da rilevamento ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- tavole raffiguranti le precedenza di rotta;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezioni di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo con propulsione a motore e a vela;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello (entro bordo e fuoribordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);

- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche delle zattere di salvataggio e loro utilizzo e apparecchi galleggianti;
- tavole raffiguranti i principali e più usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista ecc.);
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- quadro luminoso o pannello raffigurante la segnaletica diurna e notturna;
- tavola di proiezione di Mercatore;
- tavola di proiezione Gnomonica;
- mezzi di salvataggio (cioè salvagente anulare e cinture di salvataggio ) e dotazione di sicurezza per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, conformi alla vigente normativa, integrati da un'ancora e un sestante;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale dei segnali (CIS);
- tavole raffiguranti le correnti marine e loro incidenza sulla navigazione a vela;
- carte per il carteggio di cinematica.;

**c) Documentazione didattica:**

- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- portolano P1;
- radioservizi per la navigazione;
- leggi e regolamenti che disciplinano la nautica da diporto;
- codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

**3.** I sussidi di cui alla precedente lettera b), con esclusione delle carte nautiche ufficiali, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici; l'idoneità del materiale didattico e dei sistemi audiovisivi interattivi o informatici eventualmente utilizzati è valutata dall'Amministrazione di cui al precedente art. 3, comma 4.

### **Art. 10 Unità da diporto**

**1.** La scuola nautica deve avere la proprietà e/o la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e dei relativi esami, compatibile con l'attività di istruzione e formazione dei candidati come di seguito indicato:

- per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto di lunghezza non superiore a m. 24 rispettivamente:

a) entro le 12 miglia: una unità da diporto a vela o a vela con motore ausiliario o a motore (nel caso in cui la patente venga rilasciata per la condotta e per il comando delle sole unità a motore) appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione;

b) senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a vela o a vela con motore ausiliario iscritta nei registri di cui all'art. 15 del D.Lgs. 171/2005 o a motore (nel caso in cui la patente venga rilasciata per la condotta e il comando delle sole unità a motore) appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione;

- per l'abilitazione al comando delle navi da diporto, la scuola deve comprovare la disponibilità di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 m. o, in alternativa, un'unità da diporto a vela con motore ausiliario o a motore avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 m., iscritta negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.

**2.** La disponibilità delle unità da diporto, di cui al precedente comma 1, è dimostrata quando il titolare della scuola nautica:

- è proprietario o armatore dell'unità;
- ha stipulato un contratto di locazione registrato, con il relativo proprietario o armatore dell'unità;
- ha stipulato un contratto di comodato registrato, con il proprietario o armatore, nel quale è espressamente previsto l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione degli esami.

La disponibilità delle unità da diporto, inoltre, può essere comprovata mediante l'adesione della scuola nautica ad un Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, che ha la disponibilità delle unità da diporto come previsto dal comma 5, lett. c) del medesimo articolo.

**3.** La disponibilità delle unità da diporto iscritte nei registri di iscrizione detenuti dai competenti Uffici è comprovata mediante l'annotazione, sulla relativa licenza di navigazione, che l'unità è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto ai sensi dell'art. 24 del D.M. n.146/2008.

**4.** Per le unità da diporto per le quali non è previsto il rilascio della licenza di navigazione, la disponibilità deve essere comprovata mediante l'esibizione del contratto di locazione o comodato d'uso registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, qualora non siano di proprietà del titolare della scuola nautica.

**5.** E' ammesso lo strumento contrattuale del leasing finanziario.

**6.** Le unità da diporto, in ogni caso, non possono essere concesse in disponibilità a più di tre scuole nautiche, oltre al proprietario/armatore, tale disposizione non si applica alle scuole nautiche aderenti ad un Consorzio ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

**7.** Tutte le unità da diporto impiegate per le esercitazioni pratiche e relativi esami, devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti e per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi durante lo svolgimento delle suddette attività. La polizza assicurativa deve indicare che l'assicurazione è estesa anche alle scuole nautiche diverse dal contraente inteso come proprietario/armatore dell'imbarcazione stessa.

**8.** La valutazione dell'idoneità dei mezzi nautici utilizzati dalla scuola nautica è effettuata dal Dirigente della Direzione Generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione la scuola nautica ha sede.

Nel caso di variazione dei mezzi nautici utilizzati, il titolare della scuola nautica deve presentare la SCIA di variazione alla Città metropolitana di Milano.

**9.** Tutte le imbarcazioni devono essere munite del certificato di sicurezza rilasciato dalla competente autorità e gli estremi di esso devono essere annotati sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.M. n. 146/2008, ovvero, del certificato d'uso del motore, per le unità di navigazione per le quali non esiste l'obbligo di rilascio di licenza.

**10.** Le imbarcazioni devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V del D.M. n. 146/2008 in relazione alla navigazione effettivamente svolta (i mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.M. n. 146/2008).

## **Art. 11 Personale delle scuole nautiche**

- 1.** Come stabilito dall'art. 42, comma 6 del D.M. n. 146/2008, possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche:
  - a) i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti 30/11/2007, o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto,
  - b) i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione,
  - c) gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni,
  - d) i soggetti che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
  
- 2.** L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela (FIV) o dalla Lega navale italiana (LNI).
  
- 3.** Ai sensi dell'art. 31 del D.M. n. 146/2008 possono svolgere l'attività di istruttore per le esercitazioni pratiche presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
  
- 4.** Per svolgere l'attività di insegnante e/o istruttore di pratica nautica è, altresì, necessario il possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 37 del D.M. n. 146/2008, per il conseguimento delle patenti nautiche.
  
- 5.** La scuola nautica deve garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche; a tal fine deve avere in organico, in modo continuativo, almeno un insegnante di teoria e un istruttore per le esercitazioni pratiche, o un soggetto che cumuli entrambe le qualifiche, in possesso dei prescritti requisiti. Il titolare della scuola può ricoprire i ruoli di insegnante ed istruttore.
  
- 6.** La scuola nautica, fermo restando quanto prescritto dal precedente comma 5, può utilizzare personale insegnante e istruttore come dipendente, a tempo pieno o a tempo parziale, o altre forme di collaborazione previste dalle specifiche norme in materia di lavoro.
  
- 7.** Nella SCIA per l'inizio dell'attività di scuola nautica o per la variazione del personale in organico, deve essere indicato il personale insegnante e/o istruttore da impiegare nella scuola nautica, dimostrando il possesso dei requisiti professionali e morali richiesti.
  
- 8.** L'insegnante e l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica e abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con un soggetto diverso, deve preventivamente acquisire il nulla-osta dal datore di lavoro principale.
  
- 9.** Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale insegnante e/o istruttore, il titolare della scuola nautica deve comunicarlo presentando la SCIA di variazione, di cui al precedente comma 7, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

**10.** L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

**11.** Il personale insegnante e istruttore può operare nelle diverse sedi di scuole nautiche della medesima società o del medesimo titolare.

**12.** Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Città metropolitana di Milano può consentire l'utilizzo, quale supplente temporaneo per non più di sei mesi, di un insegnante o di un istruttore di altra scuola nautica, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola nautica di provenienza, orari che dovranno essere comunicati alla Città metropolitana di Milano che rilascia il nulla-osta.

### **Art. 12 Registro d'iscrizione allievi**

**1.** La scuola nautica cura la tenuta del registro d'iscrizione degli allievi. Tale registro, prima di essere messo in uso, deve essere preventivamente vidimato dalla Città metropolitana di Milano.

Il registro d'iscrizione degli allievi deve contenere:

- a) numero progressivo di iscrizione;
- b) data di iscrizione;
- c) generalità dell'allievo (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, tipo e numero documento di identità e data del rilascio);
- d) tipo di corso di insegnamento richiesto (categoria di patente);
- e) estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche;
- f) data degli esami di teoria e relativo esito;
- g) data dell'esame pratico e relativo esito;
- h) numero patente nautica e data di rilascio;
- i) denominazione della scuola nautica di provenienza dell'allievo, solo per i Consorzi di istruzione per la nautica.

**2.** Sul registro non sono ammesse cancellature né raschiature, eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e le correzioni devono essere convalidate dal titolare della scuola nautica.

**3.** Il registro deve essere tenuto a disposizione del personale preposto alla vigilanza.

**4.** La scuola nautica cura altresì la tenuta di ogni documentazione relativa all'esercizio dell'attività.

### **Art. 13 Durata e modalità dei corsi**

**1.** Il numero minimo e la durata delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche a cui devono partecipare i candidati al conseguimento delle patenti nautiche da diporto, sono stabiliti in base al tipo di patente nautica da conseguire.

**2.** Per conseguire la patente nautica di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) del D.M. n. 146/2008 per la navigazione entro 12 miglia dalla costa:

- n. 12 lezioni teoriche della durata minima di un'ora ciascuna;

- esercitazioni pratiche:

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità a motore: n. 2 esercitazioni pratiche della durata minima di un'ora ciascuna;

b) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità a vela e a motore: n. 4 esercitazioni pratiche della durata minima di due ore ciascuna.

**3.** Per conseguire la patente nautica di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) del D.M. 146/2008 per la navigazione senza alcun limite dalla costa:

- n. 22 lezioni teoriche della durata minima di un'ora ciascuna e riducibili a n. 12 qualora l'allievo sia già in possesso dell'abilitazione di cui al precedente comma 2;

- esercitazioni pratiche:

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità a motore: n. 2 esercitazioni pratiche della durata minima di un'ora ciascuna;

b) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità a vela e a motore: n. 4 esercitazioni pratiche della durata minima di due ore ciascuna.

**4.** Per conseguire la patente nautica di cui all'art. 26 del D.M. n. 146/2008 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto:

- n. 30 lezioni teoriche della durata minima di un'ora ciascuna,

- n. 2 esercitazioni pratiche della durata minima di due ore ciascuna.

**5.** Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

**6.** Le patenti nautiche da conseguire ai sensi dell'art. 27 del D.M. n. 146/2008 che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 m. sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. n. 146/2008 e sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti rilasciate ai sensi dell'art. 25 del D.M. n. 146/2008.

#### **Art. 14 Adempimenti delle scuole nautiche**

**1.** All'interno dei locali delle scuole nautiche devono essere esposti in modo visibile al pubblico:

a) la SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Città metropolitana di Milano o l'autorizzazione già rilasciata;

b) la copia del Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio e Artigianato;

c) il tariffario compilato in modo chiaro e leggibile e sottoscritto dal titolare della scuola nautica, di cui una copia deve essere depositata presso il competente ufficio della Città metropolitana di Milano;

d) i giorni e gli orari di apertura al pubblico e delle lezioni teoriche;

e) i periodi di chiusura della scuola.

#### **Art. 15 SCIA di variazione**

**1.** Il titolare della scuola nautica è tenuto a comunicare alla Città metropolitana di Milano mediante SCIA, ogni modifica dei presupposti e delle condizioni per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica, producendo la necessaria documentazione.

**2.** Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa, al fine di poter esercitare l'attività di scuola nautica, è tenuto

a presentare la SCIA. Il soggetto trasferente deve presentare la comunicazione di cessazione dell'attività di scuola nautica.

**3.** Nell'ipotesi di trasformazione da impresa individuale in società, modifica di ragione sociale, trasformazione di forme societarie, modifica di patti sociali che comportino la nomina di nuovi legali rappresentanti e/o amministratori, ingresso, recesso o esclusione di uno o più soci, deve essere presentata la SCIA, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

**4.** Nel caso di variazione della sola denominazione della scuola nautica, senza alcuna modifica sostanziale, il titolare deve darne comunicazione alla Città metropolitana di Milano che procede all'aggiornamento dell'intestazione della scuola nautica.

**5.** Nel caso di estensione o limitazione dell'attività di insegnamento finalizzato alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche, il titolare della scuola nautica deve presentare la SCIA, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in relazione alla tipologia di insegnamento che intende svolgere.

**6.** Nel caso di impedimento del titolare, del socio amministratore, del socio accomandatario, del legale rappresentante dell'impresa titolare della scuola nautica, la Città metropolitana di Milano può procedere al rilascio del nulla-osta al proseguimento dell'attività, previa la designazione, da parte del titolare/legale rappresentante della scuola nautica, di un sostituto in possesso dei medesimi requisiti prescritti per il soggetto impedito e alla verifica degli stessi.

La Città metropolitana di Milano rilascia il nulla-osta al proseguimento dell'attività della scuola nautica, in caso di documentati e giustificati gravi motivi, per non più di 12 mesi dalla data dell'evento, prorogabili per altri 6 mesi ad insindacabile giudizio della stessa.

**7.** Le prescrizioni di cui al precedente comma 6 possono applicarsi anche nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare della scuola nautica (titolare impresa individuale, socio amministratore, socio accomandatario, legale rappresentante dell'impresa). Scaduti i termini dati, di cui al precedente comma 6, gli eredi o gli aventi causa del titolare devono presentare la SCIA dimostrando il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

**8.** Il titolare dell'attività di scuola nautica, per motivate e gravi esigenze documentate, può sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 6 mesi previa presentazione della SCIA. Tale termine può essere prorogato per altri 6 mesi in presenza di giustificati motivi e, qualora entro quest'ultimo termine l'attività non venga ripresa regolarmente, mediante presentazione della SCIA, l'attività si intende cessata.

#### **Art. 16 Trasferimento sede**

**1.** Nel caso di trasferimento della sede dei locali in cui viene svolta l'attività di scuola nautica, il titolare deve presentare la SCIA per l'inizio attività nella nuova sede, dimostrando il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di scuola nautica ed in particolare la rispondenza dei locali a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

## **Art. 17 Cessazione dell'attività**

1. Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica ha l'obbligo di segnalare entro 15 giorni, l'avvenuta cessazione dell'attività, in tal caso, la scuola nautica deve provvedere ad effettuare il trasferimento degli allievi iscritti che non hanno completato i corsi ad altra scuola nautica.

2. L'esercizio dell'attività di scuola nautica cessa:

- per decesso del titolare, se non vi sono eredi o per rinuncia all'eredità;
- per scioglimento o fallimento dell'impresa titolare della scuola nautica;
- per rinuncia espressa del titolare;
- per rinuncia tacita del titolare adeguatamente comprovata da atti e/o comportamenti finalizzati al mancato esercizio dell'attività (cessazione dell'attività, ingiustificata sospensione e mancato inizio dell'attività di scuola nautica da almeno 3 mesi);
- a seguito di trasferimento del complesso aziendale;
- nel caso in cui il soggetto impedito non riprenda l'attività decorsi i termini di cui all'art. 15, comma 6 del presente Regolamento;
- per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'art. 15 comma 8 del presente Regolamento;
- per revoca dell'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. d) del presente Regolamento.

3. In caso di rinuncia all'attività di scuola nautica, il titolare della scuola nautica deve darne formale comunicazione alla Città metropolitana di Milano, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta di aver assolto a tutte le incombenze nei confronti dei propri allievi.

## **Art. 18 Consorzi per l'istruzione nautica**

1. Due o più scuole nautiche aventi sede nel territorio della Città metropolitana di Milano, possono consorziarsi, secondo quanto disposto dall'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, per costituire un centro di istruzione per la nautica.

2. L'ubicazione della sede del Consorzio deve essere in uno dei Comuni in cui ha sede una delle scuole nautiche aderenti al Consorzio. I locali da adibire a sede del Consorzio devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate.

3. Ai Consorzi, salvo diversa indicazione, si applicano le norme contenute nel presente Regolamento.

4. Il legale rappresentante del Consorzio deve presentare la SCIA di inizio attività per lo svolgimento dei corsi teorici e pratici per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento di tutte le tipologie di patenti nautiche da diporto (artt. 25, 26 e 27 del D.M. n. 146/2008) che devono essere svolti nella sede indicata. Nella SCIA devono essere dichiarati:

- a) il nominativo del legale rappresentante del Consorzio (responsabile del Consorzio);
- b) la denominazione del Consorzio;
- c) l'ubicazione della sede del Consorzio;
- d) l'ubicazione delle basi nautiche presso le quali sono svolte le esercitazioni pratiche e relativi esami;
- e) le scuole nautiche aderenti al Consorzio;
- f) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.



**5.** Il legale rappresentante del Consorzio deve essere in possesso dei requisiti personali e professionali prescritti dall'art. 4 del presente Regolamento ad eccezione della capacità finanziaria e deve inoltre dimostrare:

- a) la disponibilità giuridica di locali conformi a quanto prescritto dall'art. 7;
- b) di essere dotato dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche di cui agli artt. 8 e 9;
- c) di avere la proprietà delle unità da diporto per le esercitazioni pratiche e relativi esami per il conseguimento di tutte le categorie di patenti nautiche o, in alternativa, di avere la disponibilità delle unità da diporto mediante lo strumento contrattuale del leasing finanziario (art. 10, comma 5 del presente Regolamento);
- d) di disporre nell'organico del Consorzio di personale costituito da un insegnante di teoria, un istruttore per le esercitazioni pratiche e un esperto velista, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 11, o soggetto che cumuli le funzioni, diverso dal legale rappresentante e che non svolgano le medesime attività presso scuole nautiche. Il Consorzio oltre al personale precedentemente indicato, può avvalersi del personale docente delle scuole nautiche che lo hanno costituito, previa comunicazione alla Città metropolitana di Milano.

**6.** Al Consorzio possono confluire soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti allo stesso, previa annotazione su apposito registro, tenuto ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

**7.** Ciascuna scuola nautica aderente ad un Consorzio deve svolgere, per i propri allievi, almeno il corso di teoria finalizzato al conseguimento delle patenti nautiche della categoria A, entro dodici miglia dalla costa o senza alcun limite dalla costa, in relazione alla tipologia di insegnamento autorizzata a svolgere e può demandare al Consorzio, integralmente o parzialmente, gli altri corsi teorici e/o pratici.

**8.** Le scuole nautiche continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al Consorzio.

**9.** Le scuole nautiche che hanno aderito ad un Consorzio o che escono dallo stesso per aderire ad un altro, entro 15 giorni dall'adozione della relativa deliberazione da parte del competente organo, devono darne comunicazione alla Città metropolitana di Milano, allegando copia della deliberazione, per gli adempimenti conseguenti.

La comunicazione di cui al presente comma deve essere altresì effettuata dal legale rappresentante del Consorzio nei termini sopra indicati.

## **Art. 19 Vigilanza**

**1.** La Città metropolitana di Milano svolge l'attività di vigilanza sulle scuole nautiche ai sensi dell'art. 105, commi 3 e 6 del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 42, comma 2, del D.M. n. 146/2008 e s.m.i.

**2.** La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta mediante controlli atti a verificare:

- a) l'osservanza delle prescrizioni e il permanere delle condizioni e dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento;
- b) la regolare tenuta del registro di iscrizione allievi;
- c) l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- d) la regolare esecuzione dei corsi e funzionamento dell'attività della scuola nautica;

- e) l'esposizione della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Città metropolitana di Milano o dell'autorizzazione già rilasciata, il tariffario e gli orari in luogo ben visibile al pubblico;
- f) la rispondenza delle unità da diporto alle norme vigenti e l'assolvimento dell'obbligo assicurativo.

**3.** La vigilanza sulle scuole nautiche e sui Consorzi per l'istruzione nautica è svolta dalla Città metropolitana di Milano tramite personale autorizzato a tale scopo.

**4.** Per l'espletamento dell'attività di vigilanza, la Città metropolitana di Milano può avvalersi, altresì, degli Uffici della Capitaneria di Porto competente in applicazione a quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 112/98 e può richiedere la collaborazione della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti territorialmente competente ad esprimere il parere obbligatorio di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento, nonché degli organi delle forze dell'ordine.

## **Art. 20 Sanzioni**

**1.** L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge n. 689/81 e dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**2.** Le sanzioni relative ad irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di scuola nautica sono modulate come di seguito riportato:

### **a) ATTO DI DIFFIDA**

La sanzione minima, consistente nella diffida, viene applicata con riferimento alle seguenti accertate irregolarità riguardanti l'esercizio dell'attività di scuola nautica:

- l'irregolare tenuta del registro d'iscrizione allievi;
- la mancata esposizione della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Città metropolitana di Milano o del provvedimento autorizzativo già rilasciato;
- la mancata esposizione del tariffario o l'applicazione di tariffe diverse da quelle esposte;
- la mancata comunicazione delle modifiche apportate ai locali;
- la mancata comunicazione dell'uscita della scuola nautica da un Consorzio e la sua adesione ad un altro, entro 15 giorni dalla data delle relative deliberazioni;
- la mancata comunicazione, da parte della scuola nautica o del Consorzio, entro 15 giorni dal perfezionamento del negozio giuridico, dell'integrazione o della sostituzione e/o dismissione delle unità da diporto;
- la partecipazione alle lezioni di teoria di allievi candidati al conseguimento della patente nautica non iscritti nel registro d'iscrizione allievi;
- la partecipazione alle esercitazioni pratiche a bordo del mezzo nautico di allievi candidati al conseguimento della patente nautica non iscritti nel registro d'iscrizione allievi.

### **b) SANZIONI PECUNIARIE**

- E' applicata la sanzione del pagamento di una somma da Euro 125,00 a Euro 500,00 nei confronti di chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche e sulle relative imbarcazioni senza essere abilitato e in assenza della presentazione alla Città metropolitana di Milano della SCIA di variazione del personale docente comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

- è applicata la sanzione del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00 nei confronti di chiunque svolga l'attività di scuola nautica senza aver presentato la SCIA per l'inizio dell'attività alla Città Metropolitana di Milano conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento o senza essere in possesso dell'autorizzazione già rilasciata, fatto salvo che quanto accertato non rientri altresì in fattispecie diversamente sanzionate.

#### c) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando:

- il titolare della scuola nautica non elimini le irregolarità contestate o non modifichi la condotta mantenuta nei termini stabiliti a seguito di diffida, o non ottemperi alle disposizioni date dalla Città metropolitana di Milano con atto di diffida di cui alla precedente lettera a);
- il titolare della scuola nautica si avvale di personale insegnante e/o istruttore in possesso dei requisiti prescritti, non autorizzato o non dichiarato nella SCIA di variazione ai sensi dell'art. 11, comma 7 del presente Regolamento, ovvero si avvale di personale privo dei requisiti prescritti, in questo caso si applica, altresì, la sanzione pecuniaria prevista dalla lettera b) del presente articolo;
- sia stato effettuato il trasferimento dell'attività in altri locali senza aver preventivamente presentato la SCIA di variazione della sede alla Città metropolitana di Milano;
- siano stati adottati tre provvedimenti di diffida in un biennio;
- siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi) non segnalate con SCIA di variazione, fatta salva la revoca dell'esercizio dell'attività per carenza dei requisiti prescritti;
- la scuola nautica impieghi per le esercitazioni pratiche unità da diporto non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza e con le visite periodiche prescritte dal codice della navigazione e con gli obblighi assicurativi;
- il titolare della scuola nautica svolge o fa svolgere, l'attività di insegnamento teorico o di istruzione al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle indicate nella SCIA o già autorizzate.

#### d) REVOCA DELL'ATTIVITA'

L'esercizio della scuola nautica è revocato nei casi di:

- perdita anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica di cui al presente Regolamento;
- perdita della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- perdita dei requisiti morali del titolare della scuola nautica di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento;
- inidoneità/indisponibilità giuridica dei locali e/o perdita dell'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica o del Consorzio;
- mancanza di idoneo personale insegnante e/o istruttore abilitato e dichiarato nella SCIA;
- impiego da parte della scuola nautica o del Consorzio di personale insegnante e /o istruttore per le esercitazioni pratiche non in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle relative funzioni, anche dopo la sospensione dell'esercizio dell'attività comminata ai sensi della precedente lettera c);
- impiego di personale insegnante e/o istruttore in possesso dei requisiti prescritti ma non dichiarato nella SCIA, anche dopo la sospensione comminata ai sensi della precedente lettera c).

Inoltre, l'esercizio della scuola nautica è revocato:

- qualora vengano meno le unità da diporto idonee per le esercitazioni e gli esami;

- qualora si verifichi quanto previsto all'art. 15, comma 8 del presente Regolamento;
- qualora la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui alla precedente lettera c);
- nel caso in cui la scuola nautica persista ad operare in località diverse e/o sedi diverse da quelle dichiarate nella SCIA presentata o già autorizzate, anche dopo il periodo di sospensione comminato ai sensi della precedente lettera c);
- a seguito di adozione di più di due provvedimenti di sospensione dell'attività in un quinquennio.

### **Art. 21 Pagamento delle sanzioni**

Le sanzioni amministrative di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del presente Regolamento devono essere pagate secondo le modalità disposte dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

### **Art. 22 Contestazione e notificazione delle violazioni**

1. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza presso le scuole nautiche e/o i Consorzi vengano riscontrate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, viene redatto il relativo verbale nel quale sono evidenziate le eventuali irregolarità accertate. Dette irregolarità, laddove possibile, devono essere immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante della scuola nautica o del Consorzio, presente all'atto del sopralluogo, mediante consegna della copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta, oppure ne devono essere notificati gli estremi entro i termini stabiliti dalla vigente normativa. Il verbale dovrà contenere inoltre l'ammontare della eventuale sanzione pecuniaria e le modalità di pagamento.

### **Art. 23 Comunicazione di avvio del procedimento**

Le sanzioni previste all'art. 20, comma 2, lett. c) e d) del presente Regolamento sono applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

### **Art. 24 Scritti difensivi**

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento, gli interessati possono far pervenire, al competente Settore della Città metropolitana di Milano, scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

2. Se le motivazioni addotte dall'interessato sono ritenute infondate o pervengono oltre il termine di cui al precedente comma 1, il Settore competente ingiunge il pagamento della sanzione o procede all'irrogazione delle altre sanzioni previste dal presente Regolamento.

3. Se le motivazioni addotte sono ritenute fondate il Settore competente comunica l'archiviazione del procedimento alla scuola nautica ed agli interessati.

### **Art. 25 Norme conclusive**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.
- 2.** Le scuole nautiche che già esercitano l'attività si devono adeguare alle disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
- 3.** Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.